

Legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2005  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2005

Articolo 26

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, è così modificato:

"8. Le iniziative industriali ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n.488, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 32 della legge n. 219 /81 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d'area sono finanziate dalla Regione con i fondi P.O.R. nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal complemento di programma.

2. Al "Regolamento per l'utilizzazione delle risorse stanziato a valere sul bilancio di previsione 2002 in ottemperanza all'articolo 19, comma 2, della legge regionale per il finanziamento di iniziative produttive del contratto d'area di Avellino" convalidato in regolamento 25 marzo 2005, n. 3 - Allegato A n. 75 - sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è così sostituito:

"1. Il presente regolamento disciplina il finanziamento da parte della regione Campania delle iniziative industriali in seguito denominate imprese beneficiarie , ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n.488, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219 e nelle zone limitrofe al cratere, aderenti al contratto d'area di Avellino non finanziato dal CIPE, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali".

b) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo stanziato dalla Regione in favore delle iniziative di cui all'articolo 1 del presente regolamento non può superare complessivamente euro 40.000.000,00 mediante l'utilizzo degli appositi stanziamenti di bilancio, nonché economie derivanti da cancellazioni di impegni precedentemente assunti.

2.La copertura finanziaria è garantita con i fondi dei bilanci regionali secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, con finanziamenti concessi sotto forma di contributi a tantum in conto capitale."

c) Il comma 2 dell'articolo 3, è così modificato:

"2. Detta attività suppletiva di istruttoria dovrà verificare la fattibilità dell'iniziativa, la sussistenza alla data di emanazione del presente regolamento dei requisiti richiesti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato, nonché prevedere una istruttoria bancaria da attuarsi secondo criteri prescritti e vigenti per i Contratti d'area. Tale attività istruttoria bancaria dovrà essere affidata da ASSE alle banche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Si dovranno, inoltre, verificare il rispetto delle prescrizioni comunitarie di cui alla Comunicazione CE n.C 288/1999 relativamente alle "imprese in difficoltà" e la localizzazione dell'iniziativa nell'ambito dei territori di cui all'articolo 32 della legge 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere. L'elenco di tali aree verrà comunicato con apposita circolare. Le imprese beneficiarie devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, se esistenti, degli immobili ove viene realizzata l'iniziativa, nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi entro il 31 marzo 2005".

d) Il comma 2 dell'articolo 5, è così modificato:

"2. La data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese è la stessa fissata dalla normativa al Contratto d'area di Avellino. Sono, pertanto, ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese sostenute successivamente a tale data e fino alla completa esecuzione dell'iniziativa, sempre che quest'ultima intervenga entro il termine precedentemente indicato. Nel caso di acquisto di beni tramite locazione finanziaria, il relativo importo agevolabile sarà pari al cento per cento del costo del bene se lo stesso viene riscattato dall'impresa entro i 24 mesi di cui al comma 1. Negli altri casi l'importo agevolabile è pari alla quota capitale dei canoni pagati dall'impresa entro il predetto termine."

e) L'articolo 8 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Contratti d'area in corso di attuazione nella regione Campania.